

COMUNE MONTEVARCHI	
0001411	12 GEN 2017
Cat. 2 CL. 11	Facc.
SCARTO	

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI MONTEVARCHI E RIORGANIZZAZIONE - REVISIONE PIANO ASSUNZIONALE 2017
Verbale n.1 del 02/01/2017

I SOTTOSCRITTI REVISORI DEI CONTI

Richiamati:

- l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi e determinano le dotazioni organiche complessive;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91, comma 2, del D.Lgs. che stabilisce, tra l'altro, che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.3.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese per il personale;
- l'art. 34, comma 1, della legge 289/2002 che dispone che le amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art.1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;
- il comma 2 del citato art. 34 che stabilisce che, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e che le dotazioni organiche non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29.9.2002;

- A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate

Vista la bozza di deliberazione della Giunta Comunale che, nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate, andrà a rideterminare la dotazione organica, l'organigramma e il funzionigramma del Comune di Montevarchi;

Presò atto che:

- il Comune ha una popolazione, al 31.12.2015, superiore a 1.000 abitanti e che quindi è soggetto alle norme del patto del pareggio di bilancio e conseguentemente ai limiti di spesa di cui all'art. 14 del D.L.78/2010 conv. in L. 122/2010, nonché al rispetto del limite di incidenza delle spese del personale sulle spese correnti;
- l'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 prevede l'obbligo di contenere le forme di lavoro flessibile nel limite del 100% di quanto speso nell'anno 2009;

la revisione del piano prevede le seguenti assunzioni:

- n. 1 - Funzionario Tecnico cat. D con ingresso iniziale in D3;
- n. 1 - Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D;
- n. 1 - Esecutore add Servizi Vari cat. B; Richiamati altresì.

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) che prevede che l'organo di revisione contabile accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- che ai sensi dell'art. 76 della Legge n. 133/2008, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

Visto l'art. 76 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, che:

- al primo comma, dispone, ad integrazione dell'art.1, comma 557, della legge 296/2006, che, ai fini dell'applicazione del principio del contenimento dei costi del personale degli enti locali, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art.110 del D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipanti o comunque facenti capo all'ente;
- al secondo comma dispone l'abrogazione dell'art. 3, comma 121, della legge 244/ 2007;
- al settimo comma fa divieto agli enti locali nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi voglia tipologia contrattuale;

Richiamato il parere n. 24 del 9/12/2016 rilasciato da questo organo che aveva evidenziato la mancanza delle prescritte relazioni tecniche;

Preso atto che con comunicazione PEC del 24/12/2016 sono stati trasmessi i file richiesti ma gli stessi sono risultati illeggibili e quindi ritrasmessi in data 27/12/2016 con posta elettronica ordinaria;

Ricordato che la normativa è stata recentemente rivisitata e le spese di personale - nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale vanno contenute nel rispetto del limite della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557-quater della L. n. 296/2006, così come introdotto dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. 90/2014 (media della spesa di personale effettivamente sostenuta nel triennio 2011-2013 calcolata secondo le indicazioni della circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Preso atto che dalla relazione del Dirigente dell'Ufficio Unico per la Gestione Associata del Personale

Dott.ssa Barucci Francesca emerge che nello specifico, per il Comune di Montevarchi il suddetto limite è pari ad € 4.883.869,56 e la previsione della spesa di personale 2017 comprensiva di quella derivante dal finanziamento del piano assunzionale 2017, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater della legge n. 296/2006, è pari ad € 4.676.846,00.

Richiamato inoltre che ai fini della verifica del vincolo di finanza pubblica in esame, si comprendono (a mente del comma 557-bis dell'unico articolo della "Finanziaria 2007") anche le spese "...sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 267/00 ...". Per il fine di cui trattasi si considerano altresì le spese sostenute "... per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e Organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente".

Preso atto inoltre che, in ragione delle esigenze organizzative dell'Ente, determinatesi a seguito delle cessazioni e delle nuove assunzioni di personale di cui in premessa, risulta necessario aggiornare il Piano del fabbisogno di personale e la dotazione organica dell'Ente;


Vista la proposta di deliberazione con la quale il Comune di Montevarchi ha deciso di procedere a tale aggiornamento modificando gli atti cui sopra;

Preso atto inoltre che la proposta non prevede ulteriori ingressi per gli anni 2018 e 2019;

Preso atto che la relazione in merito alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 rilasciata dal responsabile del Servizio nella quale è stato rilasciato il parere favorevole e attestata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1 comma 557 l. 296/2006 in calce alla proposta di delibera;

Visto

- il parere favorevole per la regolarità tecnica del responsabile ufficio Personale (gestione associata);
- la relazione sulla disponibilità finanziaria per l'anno 2017 per gli anni 2017 -2019 dalla quale emerge la sostenibilità della modifica proposta;
- la previsione del rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017,



Evidenziato che le spese suddette trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e così per gli anni 2018 e 2019;

Accertato che:

- il Comune di Montevarchi non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;
- il Comune medesimo non si trova nelle condizioni di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 (mancato rispetto del patto di stabilità);

ricordato

che qualora il reclutamento delle predette unità di personale non venisse attuato attraverso le previe procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, fra enti soggetti a limiti assunzionali e si dovesse ricorrere a selezioni esterne, nella deliberazione in approvazione, è stato definito un apposito ordine di priorità per l'effettuazione delle stesse, entro il limite del valore economico del turn over a disposizione dell'ente per l'anno 2017, pari ad €. 74.461,80 così composto:

- Capacità assunzionale anno 2017 (25% cessati anno 2016): € 16.366,55;
- Resti capacità assunzionale 2016 (intera quota del 25% cessati anno 2015): € 22.589,90;
- Resti capacità assunzionale 2015 (parziale quota del 60% dei cessati anno 2014): 35.505,35.

che gli Enti Locali soggetti al Patto di stabilità interno, giusta indicazione proveniente dall'art. 3, comma 5-ter, del menzionato DL. 24 giugno 2014, n. 90, prima di poter dare avvio alle procedure di reclutamento, devono dar conto (tramite apposita comunicazione) al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per quanto di competenza dello stesso, di aver rispettato le seguenti prescrizioni:

- avvenuta immissione in servizio, nella stessa Amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
- assenza, nella stessa Amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;


che in ogni caso l'Ente non può procedere ad assunzioni ove:

- non abbia ottemperato agli obblighi di certificazione di cui all'art. 9, comma 3-bis, del DL. n. 185/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/09 (smobilizzo crediti PA);
- non abbia dato corso ai propri obblighi nell'ambito della procedura che porta al riconoscimento della garanzia dello Stato (anche) nei confronti dei loro debiti di parte corrente per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e non certificati al 24 aprile 2014;
- non abbia adottato il "Piano delle azioni positive";

Rilevato

che pur risultando rispettati i limiti di legge le assunzioni comportano un incremento della spesa di personale rispetto all'esercizio 2016 e quindi sono in contrasto con il principio di riduzione progressiva della spesa;

che le motivazioni riportate nella proposta di delibera (in assenza di menzione nella relazione tecnica) sono così indicate:



- a) Assicurare la funzionalità dei servizi manutentivi erogati dall'ente con riferimento alla cessazione, nel corso dell'anno 2017, di n. 2 unità di personale addetto alle manutenzioni;
- b) Assicurare l'efficace ed efficiente gestione del patrimonio edilizio, con particolare cura per la sicurezza degli edifici sotto l'aspetto statico ed impiantistico, attraverso una puntuale e periodica pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione da effettuare;
- c) Necessità di continuare ad assicurare le funzioni ed i compiti gestionali dell'ufficio sport, a seguito della cessazione dal servizio dell'unica unità di personale in organico presso il predetto ufficio;
- d) Adeguare l'organico del Corpo Associato di Polizia municipale ad un numero di addetti non inferiore ad uno ogni 1250 abitanti, così come previsto nella relativa convenzione, con l'obiettivo di potenziare la vigilanza sul territorio;

esprime parere favorevole

nei limiti di cui sopra e per quanto di competenza alla bozza di deliberazione in oggetto, fermo restando la permanenza delle condizioni previste dalla legge per le assunzioni di cui trattasi. Evidenzia che pur essendo rispettato il limite quantitativo di legge le assunzioni, cumulate con le altre già previste nel corso del 2016 dalle precedenti variazioni comportano un incremento della spesa puntuale e sono quindi in contrasto con il principio di riduzione progressiva della spesa.

Evidenzia altresì come dalle motivazioni non sia stata evidenziata la possibilità di copertura delle funzioni vacanti con mobilità interna agli uffici; pertanto ferma l'autonomia gestionale dell'ente fa presente come l'utilizzo quasi integrale degli spazi a disposizione comporti un ulteriore irrigidimento della spesa corrente.

Montevarchi, 02/01/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dr. Roberto Sclavi

Dr. Giovanni Farnocchia

Dr. Mauro Rossinelli